

Causa C-547/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

15 luglio 2019

Giudice del rinvio:

Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania)

Data della decisione di rinvio:

13 maggio 2019

Ricorrenti:

CY

Asociația «Forumul Judecătorilor din România»

Resistenti:

Inspecția Judiciară

Consiliul Superior al Magistraturii

Înalta Curte de Casație și Justiție

Oggetto del procedimento principale

Ricorsi presentati dall'Asociația Forumul Judecătorilor din România (associazione «Forum dei giudici della Romania») e da CY avverso l'ordinanza del 28 marzo 2018 pronunciata dalla Secția pentru judecatori în materie disciplinară (in prosieguo: la «Sezione per giudici in materia disciplinare») del Consiliul Superior al Magistraturii (Consiglio superiore della magistratura; in prosieguo: il «CSM») con la quale è stata respinta la domanda d'intervento dell'associazione Forumul Judecătorilor din România a sostegno di CY e il ricorso presentato da CY avverso il provvedimento giurisdizionale del 2 aprile 2018 del medesimo giudice disciplinare con cui è stata accolta l'azione disciplinare esercitata dall'Inspeția Judiciară (in prosieguo: l'«Ispettorato giudiziario») nei suoi confronti e le è stata inflitta la sanzione disciplinare consistente nell'esclusione dalla magistratura.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

In forza dell'articolo 267 TFUE, si chiede l'interpretazione dell'articolo 2 TUE, dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, l'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo Trattato e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano all'intervento di una corte costituzionale (organo che non è, secondo il diritto nazionale, istituzione giudiziaria) per quanto riguarda il modo in cui il giudice supremo ha interpretato e applicato la legislazione infra-costituzionale nell'attività di costituzione dei collegi giudicanti.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Articolo 2 TUE e articolo 19, paragrafo 1, TUE

Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Disposizioni nazionali fatte valere

Constituția României (la Costituzione della Romania), titolo V, rubricato «Curtea Constituțională» (la Corte costituzionale) (articoli 142-147) e la sezione 1 del capitolo VI, intitolato «Autoritatea judecătorească» (l'autorità giudiziaria), del titolo III, rubricato «Autoritățile publice» (le autorità pubbliche) (articoli 124-126)

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (la legge n. 317/2004 sul Consiglio superiore della magistratura) ripubblicata nel *Monitorul Oficial al României*, Partea I, nr. 628 del 1° settembre 2012, e successive modifiche e integrazioni, articoli 1, 3 e 37-39, che prevedono che il CSM è il garante dell'indipendenza della giustizia e stabiliscono la struttura e le funzioni del CSM

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (la legge n. 303/2004 sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri), ripubblicata nel *Monitorul Oficial al României*, Partea I, nr. 826 del 13 settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni

- articolo 98, che prevede che i giudici e i pubblici ministeri rispondono sotto il profilo disciplinare delle violazioni degli obblighi di servizio nonché dei fatti che compromettono il prestigio della giustizia;

- articolo 99, lettera o), secondo cui integra un’infrazione disciplinare il mancato rispetto delle disposizioni relative all’assegnazione aleatoria delle cause;
- articolo 100, che prevede, alla lettera e), l’esclusione dalla magistratura tra le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai giudici e ai pubblici ministeri;
- articolo 101, il quale prevede che le sanzioni stabilite dall’articolo 100 sono inflitte dalle sezioni del CSM.

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (la legge n. 304/2004 sull’organizzazione del sistema giudiziario), ripubblicata nel *Monitorul Oficial al României*, Partea I, nr. 827 del 13 settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni

- articolo 29, che stabilisce le funzioni del Colegiul de conducere (in prosieguo: il «Consiglio direttivo») dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia; in prosieguo: l’«ICCJ»), tra le quali figura l’approvazione del Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă (regolamento sull’organizzazione e il funzionamento amministrativo);
- articoli 32 e 33, relativi ai collegi di 5 giudici, nelle loro versioni successive, analizzati dal giudice del rinvio nel paragrafo relativo alla motivazione del rinvio pregiudiziale.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a ICCJ (il regolamento sull’organizzazione e il funzionamento amministrativo dell’ICCJ), ripubblicato nel *Monitorul Oficial al României*, Partea I, nr. 1.076 del 30 novembre 2005, e successive modifiche e integrazioni, articoli 28 e 29, relativi ai collegi di 5 giudici e alla procedura di designazione dei giudici al loro interno

Decisione della Corte costituzionale della Romania n. 685 del 7 novembre 2018, pubblicata nel *Monitorul Oficial al României*, Partea I, nr. 1021 del 29 novembre 2018.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Con provvedimento giurisdizionale del 2 aprile 2018 la Sezione per giudici in materia disciplinare del CSM ha accolto l’azione disciplinare esercitata dall’Ispettorato giudiziario nei confronti di CY, giudice nell’ambito della Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest), per aver commesso l’infrazione disciplinare prevista dall’articolo 99, lettera o), della legge n. 303/2004 e le ha inflitto la sanzione dell’esclusione dalla magistratura.

- 2 Il giudice disciplinare ha ritenuto che CY - la quale, all'udienza del 22 gennaio 2016, quando è stata designata per partecipare a un'udienza in una causa di un collegio giudicante, sebbene fosse iniziata l'istruttoria della causa in esame da parte del giudice titolare sin dall'udienza del 30 ottobre 2015 (essendo stati sentiti gli imputati e essendo stata autorizzata l'acquisizione delle prove), ha concesso un'ulteriore udienza, trattenendo così, illegittimamente, la causa in decisione, disponendo l'integrazione delle prove, la modifica della qualificazione giuridica, l'assunzione di dichiarazioni integrative degli imputati e dei testimoni, concedendo un'udienza dibattimentale e, infine, pronunciando, in primo grado, una sentenza - abbia commesso l'infrazione disciplinare prevista dall'articolo 99, lettera o), della legge n. 303/2004, poiché sono state violate in modo grave le disposizioni relative all'attribuzione aleatoria delle cause.
- 3 Con ordinanza pronunciata in data 28 marzo 2018, il giudice disciplinare ha respinto, in quanto inammissibile, la domanda accessoria d'intervento nell'interesse di CY presentata dall'associazione Forumul Judecătorilor din România, ritenendo che non fosse stata dimostrata l'esistenza di un interesse reale e attuale.
- 4 L'associazione Forumul Judecătorilor din România e CY hanno proposto ricorsi avverso l'ordinanza del 28 marzo 2018 e CY ha proposto ricorso avverso il provvedimento giurisdizionale del 2 aprile 2018; tali ricorsi sono stati riuniti dal giudice del rinvio, l'ICCJ.
- 5 Con decisione della Corte costituzionale n. 685 del 7 novembre 2018 (in prosieguo: la «decisione n. 685/2018») è stato accolto il ricorso presentato dal Primo Ministro del Governo della Romania ed è stata accertata l'esistenza di un conflitto giuridico di natura costituzionale tra il Parlamento, da un lato, e l'ICCJ, dall'altro, generato dalle decisioni del Consiglio direttivo dell'ICCJ, a cominciare dalla decisione n. 3/2014, in conformità delle quali sono stati designati, mediante sorteggio, solo 4 dei 5 membri dei Collegi di 5 giudici, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 32 della legge n. 304/2004, come modificata e integrata dalla Legea nr. 255/2013 (legge n. 255/2013). Si è disposto che l'ICCJ effettuasse al più presto la designazione, mediante sorteggio, di tutti i membri dei Collegi di 5 giudici.
- 6 A seguito di tale decisione, il 9 novembre 2018, in forza della decisione del Consiglio direttivo dell'ICCJ n. 137 dell'8 novembre 2018, sono stati designati, mediante sorteggio, i membri dei Collegi di 5 giudici per l'anno 2018.
- 7 A seguito della pubblicazione, il 29 novembre 2018, della decisione n. 685/2018, sono state adottate, con il provvedimento giurisdizionale n. 1367 del 5 dicembre 2018 della Sezione del CSM per giudici, disposizioni «che garantiscono la conformità ai requisiti indicati nella [decisione n. 685/2018]».
- 8 Per conformarsi al provvedimento giurisdizionale n. 1367 del 5 dicembre 2018 della Sezione del CSM per giudici, il collegio investito della causa, nella

composizione stabilita dalla decisione n. 137 dell'8 novembre 2018 del Consiglio direttivo dell'ICCJ, ha disposto, con ordinanza del 10 dicembre 2018, la cancellazione dal ruolo della causa ai fini dell'attribuzione aleatoria a un collegio, nella composizione che sarà fissata, mediante sorteggio, secondo le regole approvate dal CSM con il provvedimento giurisdizionale summenzionato.

- 9 Il 13 dicembre 2018, presso la sede dell'ICCJ è avvenuta l'estrazione a sorte per la designazione dei membri dei collegi di 5 giudici per il 2018, conformemente al provvedimento giurisdizionale n. 1367 del 5 dicembre 2018 della Sezione del CSM per giudici, il fascicolo della presente causa è stato quindi assegnato in modo aleatorio al Collegio di 5 giudici - Civile 3 - 2018 (il collegio che effettua il rinvio pregiudiziale).
- 10 Nelle cause riunite, la ricorrente CY ha invocato l'eccezione dell'illegittimità di composizione dei collegi giudicanti (ritenendo che il fascicolo avrebbe dovuto essere trasmesso al collegio giudicante istituito per il 2019), l'eccezione d'illegittimità dei provvedimenti giurisdizionali n. 1367 del 5 dicembre 2018 e n. 1535 del 19 dicembre 2018 del CSM - Sezione per giudici - e delle decisioni n. 2/2019, n. 157/2018 e n. 153/2018 del Consiglio direttivo dell'ICCJ, l'eccezione dell'illegittimità della rappresentazione dell'Ispettorato giudiziario, resistente, e l'eccezione d'incostituzionalità delle disposizioni dell'articolo 32 della legge n. 304/2004 e dell'Ordonanța Guvernului nr. 77/2018 (decreto legislativo n. 77/2018).
- 11 L'11 febbraio 2019 CY, la ricorrente, ha versato al fascicolo una domanda di rinvio alla Corte di giustizia ai fini di una pronuncia pregiudiziale.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 12 CY sostiene che la Corte costituzionale ha ecceduto la propria competenza, violando il diritto di CY a un processo equo. Infatti, se la Corte costituzionale non fosse intervenuta nell'attività del giudice supremo, non sarebbe stato pregiudicato il principio della continuità del collegio giudicante, e la causa sarebbe stata correttamente assegnata a uno dei collegi di 5 giudici costituiti, conformemente all'articolo 32 della legge n. 304/2004, nel 2019.
- 13 Inoltre, con la Legea nr. 207/2018 (legge n. 207/2018) di modifica della legge n. 304/2004, il legislatore nazionale ha stabilito che facciano parte dei collegi investiti di cause che hanno ad oggetto la responsabilità dei magistrati solo giudici specializzati in tale settore. La partecipazione di giudici che non hanno ottenuto una specializzazione nel settore della responsabilità dei magistrati costituisce una violazione delle disposizioni di legge, con la conseguenza che viene istituito un giudice che non rispetta le garanzie previste dalla legge.
- 14 Attraverso una serie di decisioni amministrative del CSM si è decisa, da un lato, la costituzione di tre collegi di 5 giudici e, dall'altro, la prosecuzione dell'esistenza, anche nel corso del 2019, dei collegi sorteggiati in data 13 dicembre 2018,

sebbene la legge nazionale preveda che, per l'anno in corso, la composizione dei collegi di 5 giudici sarà stabilita attraverso sorteggio effettuato all'inizio dell'anno. La prosecuzione dell'attività di un collegio giudicante oltre il limite temporale previsto dalla legge costituisce una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione [europea dei diritti dell'uomo] e, di conseguenza, dell'articolo 47 della Carta, con ripercussioni sull'articolo 2 del TUE.

- 15 Imponendo una determinata condotta al giudice supremo, il CSM, che è un organo amministrativo, ha violato i principi dello Stato di diritto, pregiudicando l'indipendenza e l'imparzialità nell'esecuzione della giustizia che devono sempre essere osservati da un giudice previsto dalla legge.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 16 Nell'introduzione della motivazione del rinvio pregiudiziale, il giudice del rinvio effettua una presentazione dell'evoluzione delle disposizioni di legge relative ai collegi di 5 giudici.
- 17 I collegi di 5 giudici sono stati introdotti per la prima volta nella legislazione nazionale con la Legge n. 202/2010 (legge n. 202/2010), che ha modificato gli articoli 32 e 33 della legge n. 304/2004. Tali collegi in materia penale e in materia non penale sono stati organizzati separatamente rispetto alle sezioni ICCJ, e svolgono il ruolo di giudice per il controllo giurisdizionale nell'ambito del giudice supremo. La designazione dei membri del collegio era effettuata dal presidente dell'ICCJ all'inizio di ogni anno e la direzione era garantita dal presidente dell'ICCJ, dal vicepresidente o da un presidente di sezione.
- 18 Con decisione n. 24 del 25 novembre 2010, il Consiglio direttivo dell'ICCJ, adattando il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento amministrativo dell'ICCJ, ha imposto la regola secondo cui la designazione degli altri quattro membri del collegio di 5 giudici, fatta eccezione per il presidente, non si effettua in modo discrezionale, ma aleatorio, mediante sorteggio.
- 19 La legge n. 255/2013 ha modificato l'articolo 32 della legge n. 304/2004 sull'organizzazione del sistema giudiziario, sancendo a livello di legge la regola del sorteggio dei membri dei collegi di 5 giudici.
- 20 Nel contesto di discrepanze evidenti tra l'articolo 32, paragrafo 5, della legge n. 304/2004, secondo cui «Il collegio di 5 giudici è presieduto dal presidente o dal vicepresidente [dell'ICCJ], qualora esso faccia parte del collegio, ai sensi del paragrafo 4, dal presidente della Sezione penale o dal decano per età, a seconda del caso» e l'articolo 33, paragrafo 1, della medesima legge il quale prevedeva che «Il Presidente [dell'ICCJ] o, in sua assenza, il vicepresidente, presiede le Sezioni Unite, il collegio di 5 giudici, e nell'ambito delle sezioni qualunque collegio, quando partecipa al giudizio», il Consiglio direttivo dell'ICCJ ha adottato la decisione n. 3 del 28 gennaio 2014 per la modifica e l'integrazione del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento amministrativo dell'ICCJ,

con cui si è stabilito che *I collegi di 5 giudici sono presieduti, a seconda del caso, dal presidente, dai vicepresidenti, dal presidente della Sezione penale o dal decano per età*, e il sorteggio, nel caso di tali collegi, riguarda solo gli altri quattro membri.

- 21 La legge n. 207/2018, che ha modificato l'articolo 32 della legge n. 304/2004, ha mantenuto la regola secondo cui il Consiglio direttivo dell'ICCJ approva all'inizio di ogni anno il numero e la composizione dei collegi di 5 giudici e ha eliminato le imprecisioni anteriori, prevedendo che il sorteggio debba riguardare tutti i membri del collegio di 5 giudici.
- 22 A seguito di tale modifica legislativa, il 4 settembre 2018, il Consiglio direttivo dell'ICCJ ha adottato la decisione n. 89/2018, indicando che *«Analizzando le disposizioni dell'articolo 32 della legge n. 304/2004 (...), con riferimento all'attività dei collegi di 5 giudici, a maggioranza, constatata che le disposizioni della nuova legge costituiscono regole di organizzazione che riguardano formazioni giudicanti con regolamentazione specifica, costituite "all'inizio di ogni anno" e, in mancanza di norme transitorie, diventano applicabili a partire dal 1° gennaio 2019»*.
- 23 Questo è il contesto in cui la Corte costituzionale, adita il 2 ottobre 2018 dal Primo Ministro del Governo della Romania, ha adottato la decisione n. 685/2018 in cui ha statuito, tra l'altro, che *«considerato il comportamento sanzionabile sotto il profilo costituzionale dell'[ICCJ], attraverso il Consiglio direttivo, che non è di natura tale da offrire garanzie per quanto riguarda il corretto ripristino del quadro giuridico di funzionamento dei collegi di 5 giudici, ricade sul [CSM] - Sezione per i giudici, sulla base delle sue prerogative costituzionali e giuridiche (...), l'obbligo di identificare le soluzioni a livello di principio per quanto riguarda la composizione prevista dalla legge dei collegi giudicanti e di garantirne l'applicazione»*.
- 24 A seguito di tale decisione, il CSM ha adottato i provvedimenti giurisdizionali n. 1367 del 5 dicembre 2018 e n. 1535 del 19 dicembre 2018. In forza di tali provvedimenti giurisdizionali, l'ICCJ ha effettuato il sorteggio di nuovi collegi giudicanti per il 2018 e la loro attività è continuata anche nel 2019, sebbene, per le cause attribuite, non è stata disposta alcuna misura fino alla fine del 2018, poiché è stata abbandonata la giurisprudenza del giudice supremo esistente fino a quel momento, secondo la quale, nel caso in cui il collegio giudicante, nella composizione stabilita per un anno, non abbia disposta alcuna misura in una determinata causa fino alla fine dell'anno, la composizione del collegio giudicante è modificata e la causa è attribuita al giudice sorteggiato per il nuovo anno civile.
- 25 Il giudice del rinvio afferma che, in relazione alla compatibilità dell'intervento della Corte costituzionale con gli articoli 2 e 19 del TUE e con l'articolo 47 della Carta sorgono, nel caso di specie, molteplici problemi.

- 26 Un primo problema è costituito dallo status della Corte costituzionale e dalla sua posizione nell'articolazione delle autorità dello Stato. Infatti, la Corte costituzionale non è un'istituzione giudiziaria, poiché non fa parte dell'autorità giudiziaria, e nella nomina dei suoi membri il fattore politico svolge un ruolo importante in quanto l'articolo 142, paragrafo 3, della Costituzione della Romania prevede che, dei 9 membri della Corte costituzionale, «*Tre giudici sono nominati dalla Camera dei Deputati, tre dal Senato e tre dal Presidente della Romania*». Pertanto, nell'ambito dell'organo che ha dovuto pronunciarsi sul problema dell'esistenza di un conflitto costituzionale tra il potere giudiziario e il potere legislativo, 6 membri sono stati nominati dal potere legislativo, mentre, il potere giudiziario non ha fornito alcun contributo alla costituzione dell'autorità che ha risolto il conflitto.
- 27 Il secondo problema sollevato dal procedimento di accertamento di un conflitto giuridico di natura costituzionale con il potere legislativo si riferisce ai soggetti che possono avviare tale procedimento. Secondo l'articolo 146, lettera d), della Costituzione della Romania, la procedura è avviata solo su richiesta del Presidente della Romania, di uno dei presidenti delle due camere, del Primo Ministro o del Presidente del CSM.
- 28 Considerata la distinzione estremamente labile tra l'illegittimità di un atto e il conflitto di natura costituzionale con il potere legislativo, sussistono le premesse per la creazione, per una categoria limitata di soggetti di diritto, di un ricorso contenzioso amministrativo o di mezzi d'impugnazione paralleli rispetto a quelli previsti nell'ambito delle istituzioni giudiziarie.
- 29 Si può sostenere che, nel caso di specie, si tratta di autorità pubbliche che perseguono un interesse pubblico, ma, d'altra parte, si osserva che, ad eccezione del presidente del CSM, gli altri titolari dell'azione, sono organi di natura politica. Unendo tale aspetto al coinvolgimento politico nella designazione dei membri della Corte costituzionale, si creano le premesse per lo sfruttamento di tale falla per intervenire sulla giustizia, a fini politici o nell'interesse di alcune persone influenti dal punto di vista politico. Il giudice del rinvio ricorda, in tale contesto, che l'intervento del Primo Ministro, concretizzato con la decisione n. 685/2018, è avvenuto in un momento in cui il presidente della Camera dei deputati, che rivestiva anche la carica di presidente del partito di Governo, figurava quale imputato in un procedimento penale iscritto al ruolo di un collegio di 5 giudici, costituito in materia penale.
- 30 Un terzo problema attiene alla distinzione tra «*illegittimità*» di un atto/intervento e «*il conflitto di natura costituzionale*», tra il potere giudiziario e il potere legislativo. «*Il conflitto giuridico di natura costituzionale*» che non è definito dalla Costituzione o dalla legislazione, tra il potere giudiziario e il potere legislativo» presuppone, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, atti concreti o azioni concrete con cui una o più autorità si arrogano poteri, funzioni o competenze che, secondo la Costituzione, appartengono ad altre autorità pubbliche o l'omissione di autorità pubbliche, consistente nella dichiarazione

d'incompetenza o nel rifiuto di adempiere determinati atti che rientrano nei loro obblighi.

- 31 Il giudice del rinvio considera problematico il modo in cui tali considerazioni di carattere generale si applicano al conflitto giuridico di natura costituzionale con il potere legislativo. Nella loro attività giudiziaria o amministrativa, le istituzioni giudiziarie sono costantemente chiamate a interpretare e ad applicare gli atti normativi adottati dal legislatore. Orbene, l'assenza di congruenza tra l'interpretazione fornita da giudici e la volontà del legislatore costituisce il contenuto della nozione di «illegittimità». Una decisione giudiziaria contraria alla legge è una decisione illegittima e un atto amministrativo contrario alla legge è un atto illegittimo, e non l'espressione di un «conflitto giuridico di natura costituzionale con il potere legislativo». I rimedi, in tali casi, sono l'impiego dei mezzi d'impugnazione oppure, a seconda del caso, la presentazione di un ricorso contenzioso amministrativo.
- 32 La Corte costituzionale contesta all'ICCJ che, tanto al momento dell'adozione della decisione n. 3/2014, quanto al momento dell'adozione della decisione n. 89/2018, il Consiglio direttivo si è arrogato funzioni d'interpretazione rientranti nell'attività giurisdizionale, funzioni appartenenti ai collegi giudicanti, e contesta anche il fatto che l'interpretazione delle disposizioni di legge fornita dal Consiglio direttivo era contraria alla volontà del legislatore. Secondo la Corte costituzionale, tale modalità di azione costituirebbe un abuso da parte del giudice supremo.
- 33 Il giudice del rinvio rileva che, da un lato, è difficile comprendere la valutazione secondo cui il Consiglio direttivo si sarebbe arrogato funzioni d'interpretazione che spettavano ai collegi giudicanti. È evidente che, tenuto conto del fatto che il Consiglio direttivo disponeva, per legge, di funzioni nella costituzione dei collegi di 5 giudici, tale compito si poteva realizzare solo in base a un'interpretazione delle pertinenti disposizioni giuridiche. Non era possibile lasciare alla discrezionalità dei collegi giudicanti l'interpretazione dell'articolo 32 della legge n. 304/2004, poiché, cronologicamente, era necessario dapprima effettuare la costituzione di tali collegi, compito che spettava al Consiglio direttivo.
- 34 Il Consiglio direttivo non disponeva, oggettivamente, della scelta se interpretare o meno le disposizioni dell'articolo 32 della legge n. 304/2004, ma ha avuto solo la scelta tra diverse interpretazioni di tale testo legislativo.
- 35 Per quanto riguarda l'interpretazione per la quale ha optato il Consiglio direttivo, con riferimento alla decisione n. 3/2014, non si può negare l'imprecisione del paragrafo 5 dell'articolo 32, nella versione stabilita dalla legge n. 255/2013, la cui interpretazione ad literam non era sostenibile poiché avrebbe creato un regime differenziato tra la situazione del presidente e del vicepresidente dell'ICCJ, da un lato, e la situazione del presidente della Sezione penale e del decano per età, dall'altro lato. Il fatto che, in un contesto in cui la norma non era chiara e richiedeva un'armonizzazione di disposizioni contraddittorie, il giudice supremo, mediante il Consiglio direttivo, abbia optato per un'interpretazione conservatrice,

che privilegiava il senso della legge più vicino alla soluzione legislativa preesistente, non può avere la valenza di un atto intenzionale di negare la volontà del legislatore.

- 36 Peraltro, la Corte costituzionale non ha fatto altro che opporre all'interpretazione fornita dal giudice supremo la propria soluzione di armonizzazione delle disposizioni non chiare del contenuto della legge, estendendo anche al presidente della Sezione penale la precisazione fatta dal legislatore soltanto riguardo al presidente e al vicepresidente dell'ICCJ.
- 37 Dopo aver affermato che l'interpretazione dell'articolo 32 della legge n. 304/2004, nella versione in vigore dopo l'adozione della legge n. 207/2018, accolta dalla Corte costituzionale non è scontata, il giudice del rinvio sottolinea che non esiste nessun elemento che conduca all'idea di un «atteggiamento di forza» del giudice supremo e di «opposizione sistematica» nei confronti della volontà del legislatore. Il semplice fatto che, in un contesto in cui per 4 anni il legislatore non è intervenuto al fine di chiarire la propria volontà, il giudice supremo abbia agito coerentemente con l'interpretazione iniziale, non può essere confuso con un'attitudine *sistematica* di negazione della volontà del legislatore.
- 38 Il giudice del rinvio effettua tali precisazioni poiché la Corte costituzionale ha basato la distinzione tra illegittimità e il conflitto di natura costituzionale con il potere legislativo sul presupposto che sia esistita una violazione deliberata, sistematica della volontà del legislatore. La Corte costituzionale menziona «un posizionamento sistematico dell'[ICCJ] su presupposti di base contrari al principio della separazione dei poteri nello Stato».
- 39 Ciò che si chiede alla Corte di giustizia mediante il rinvio pregiudiziale è, in primo luogo, un'interpretazione della nozione di «Stato di diritto» sottesa all'articolo 2 TUE, con riferimento all'articolo 19 TUE e all'articolo 47 della Carta, [interpretazione] con cui si stabilisca se, in una situazione come quella del caso di specie, l'attività del giudice supremo di uno Stato membro possa essere controllata e sanzionata mediante l'intervento di un organo quale la Corte costituzionale della Romania.
- 40 Inoltre, tenendo presente che la Corte costituzionale, sebbene non faccia parte del sistema delle istituzioni giudiziarie e non abbia funzioni giudicanti, ha disposto il trasferimento di competenze che, in base alla legge, spettavano all'ICCJ, dall'istituzione giudiziaria al CSM, il giudice del rinvio afferma che un intervento arbitrario, con cui si effettui la verifica della legittimità dell'attività dell'ICCJ, verifica che si sostituisce a procedure giudiziarie legittime (ricorsi contenziosi amministrativi, eccezioni processuali sollevate nell'ambito delle azioni in giudizio, ecc.), può avere un impatto negativo non solo riguardo all'indipendenza della giustizia, ma anche per quanto attiene ai fondamenti dello Stato di diritto, in base al senso che la Corte di giustizia dell'Unione europea attribuisce a tale nozione sottesa all'articolo 2 TUE.